

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 393 DEL 12 LUG. 2019**

Oggetto: "Convenzione Consip servizio "Multiservizio tecnologico Integrato Energia per la Sanità (MIES-ed.2)"-lotto 6 CIG 5878252700, fornitore RTI Combustibili nuova prenestina S.p.A -Fpm s.r.l.-Baglioni s.r.l. di Roma: Adesione CONVENZIONE CONSIP"

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni, del Direttore della U.O.C Controllo di Gestione e del Direttore della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti,

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA-

1. di aderire, vista l'urgenza e nelle more delle determinazioni regionali superiori, per tutte le strutture dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN) - ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000 - alla Convenzione denominata "Multiservizio tecnologico Integrato Energia per la Sanità, edizione 2" - Lotto 6 CIG 5878252700, da intendersi integralmente richiamata nel presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso così come integrata dalle condizioni particolari di contratto concordate con il Fornitore (allegato n.1), stipulata dalla Consip S.p.A. con il RTI Combustibili nuova prenestina S.p.A - Fpm s.r.l. - Baglioni s.r.l. di Roma, per la durata di 7 anni, alle condizioni del Piano Tecnico ed Economico - PTE acquisito e depositato agli atti con prot. AORMN|0001871|AAGG|A|15/01/2019 come aggiornato con prot. AORMN|0024087|del 04/06/2019, per l'importo complessivo di € 33.799.927,84 oltre al l'IVA 22% (così per 41.235.911,99 €). Il canone annuo standard pari a 4.828.561,12 € oltre all'IVA 22% (pari ad 5.890.844,57 €) è articolato secondo quanto riportato nelle tabelle inserite nel documento istruttorio della presente determina suddivise per anni di competenza ed in base ai capitoli di spesa e conto economico;
2. di avvalersi sin d'ora della possibilità di utilizzare qualora necessario la quota IEX di cui al paragrafo 8.4 (Extra canone dei servizi) del capitolato pari alla somma di € 589.084,46/anno compreso IVA 22% da destinare alle attività di manutenzione extra-canone a consumo che superano le franchigie ICMSA1 e ICMSA2. Tali somme ad oggi non dotate di idonea copertura finanziaria, non rappresentano impegno per l'Amministrazione nei confronti del fornitore e la relativa copertura finanziaria potrà avvenire anche attraverso finanziamenti regionali diretti alla realizzazione di opere di efficientamento energetico;

Numero	383	Pag.	
Data	12 LUG 2019		2

3. di dare atto che la durata massima del contratto concluso in seguito all'adesione alla Convenzione Consip di cui al punto 1) è stabilita in n. 7 (sette) anni a partire dalla data di attivazione della Fornitura, ovvero dal verbale di presa in consegna dei primi impianti oggetto dell'appalto di proprietà della Azienda Ospedaliera che avverrà presumibilmente il 15 luglio 2019;
4. di prendere atto della proposta, formulata dal Fornitore nel Piano tecnico ed economico (PTE) degli Interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso gli impianti Aziendali a scelta dell'amministrazione a raggiungimento della quota ICCREE tra quelli individuati nel PTE in ordine di priorità;
5. di nominare Responsabile del Procedimento (RUP) l'Ing. Paolo Sorcinelli, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Opere Servizio Tecnico dell'AORMN e come Direttore di esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 300 del DPR n 207/2010 le seguenti figure:
 - Servizi attinenti il Servizio Energia (A1 e A2-a.2c "Gestione calore impianti ad alimentazione elettrica" e A2-a.2c "Climatizzazione - compresi split") - Ing. Riccardo Salvato
 - Servizio elettrico (A2) - PI Andrea Lugli
 - Servizi Tecnologici (B1 e B2) - Geom. Stefania Penziosi
6. di dare mandato al Direttore della U.O.C. sopra menzionata di sottoscrivere tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, compresa l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), attraverso il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), secondo le modalità previste da Consip SpA, che impegna il fornitore all'esecuzione del servizio secondo quanto contenuto nel Piano Tecnico ed Economico (PTE);
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale della AORMN a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dot. Antonio Draisci



Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Capalbo



Il Direttore Sanitario
Dr. Edoardo Berselli



Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		3

U.O.C. SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONI

Il Direttore della U.O.C. attesta che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina per la durata di anni 7 pari a complessivi € 41.235.911,99 IVA inclusa, verrà annotata come segue:

per l'anno 2019:

- la somma presunta di € 615.328,25 (IVA inclusa) è stata annotata nel conto n. 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore) con autorizzazione n. STP/2019/1.7 del Budget Provvisorio 2019;
- la somma presunta di € 1.211.187,77 (IVA inclusa) è stata annotata nel conto n. 05.09.02.01.01 (energia elettrica) con autorizzazione n. STP/2019/1.9 del Budget Provvisorio 2019;
- la somma presunta di € 235.815,81 (IVA inclusa) è stata annotata nel conto n. 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari) con autorizzazione n. STP/2019/1.1 del Budget Provvisorio 2019;
- la somma presunta di € 157.975,06 (IVA inclusa) è stata annotata nel conto n. 01.02.02.08.01 con successiva autorizzazione che verrà emessa al momento dell'assegnazione dei fondi destinati agli investimenti realizzati;

per gli anni dal 2020 al 2024:

- la somma annua presunta di € 5.433.009,30 (IVA inclusa) è stata annotata quanto ad € 1.937.900,90 nel conto n. 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore), quanto ad € 2.906.850,64 nel conto n. 05.09.02.01.01 (energia elettrica) quanto ad € 588.257,76 nel conto 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari), rispettivamente con autorizzazioni n. STP/2020/1.2 del Budget Provvisorio 2020, n. STP/2021/1.2 del Budget Provvisorio 2021, n. STP/2022/1.2 del Budget Provvisorio 2022 n. STP/2023/1.2 del Budget Provvisorio 2023, n. STP/2024/1.2 del Budget Provvisorio 2024.
- la somma annua di € 457.835,27 (IVA inclusa) verrà annotata nel conto n. 01.02.02.08.01 con successiva autorizzazione al momento dell'assegnazione dei fondi destinati agli investimenti realizzati;

per l'anno 2025:

- la somma annua presunta di € 5.433.009,30 (IVA inclusa) verrà annotata quanto ad € 1.937.900,90 nel conto n. 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore), quanto ad € 2.906.850,64 nel conto n. 05.09.02.01.01 (energia elettrica) e quanto ad € 588.257,76 nel conto 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari) del Budget 2025 con successive autorizzazione che verrà emessa al momento della disponibilità del relativo budget;
- la somma annua di € 457.835,27 (IVA inclusa) verrà annotata nel conto n. 01.02.02.08.01 con successiva autorizzazione al momento dell'assegnazione dei fondi destinati agli investimenti realizzati;

per l'anno 2026:

- la somma presunta di € 1.322.572,65 (IVA inclusa) verrà annotata nel conto n. 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore) con successiva autorizzazione che verrà emessa al momento della disponibilità del relativo budget;

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		4

- la somma presunta di € 1.695.662,87 (IVA inclusa) verrà annotata nel conto n. 05.09.02.01.01 (energia elettrica) con successiva autorizzazione che verrà emessa al momento della disponibilità del relativo budget;
- la somma presunta di € 352.441,95 (IVA inclusa) verrà annotata nel conto n. 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari) con successiva autorizzazione che verrà emessa al momento della disponibilità del relativo budget;
- la somma annua di € 299.860,21 (IVA inclusa) verrà annotata nel conto n. 01.02.02.08.01 con successiva autorizzazione al momento dell'assegnazione dei fondi destinati agli investimenti realizzati.

Il Direttore
(Ing. Paolo Scrinelli)

U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO e COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Il Direttore della U.O.C. attesta che la spesa derivante dalla presente determina pari ad € 3.204.846,89 relativa agli interventi di manutenzione straordinaria (ICMSA) e di riqualificazione energetica (ICREE) verrà annotata per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 nel conto economico 0102020801 con successive autorizzazioni al momento dell'assegnazione dei fondi destinati a investimenti per l'anno 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 ed a seguito di attestazione da parte del DEC di corretta esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico.

Si attesta inoltre la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e agli esercizi di competenza.

Angela B.
12/7/19

Il Direttore
(Dott.ssa Anna Gattini)
Anna Gattini

UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni e riportato nel documento istruttorio, il Direttore della UOC Controllo di Gestione esprime parere di congruità economica rispetto al budget provvisorio anno 2019, assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1779 del 27/12/2018 in riferimento a ciascun fattore produttivo indicato.

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 il Direttore della UOC Controllo di Gestione esprime parere di compatibilità economica all'interno dei rispettivi budget, riservandosi eventuali successivi e separati provvedimenti in caso di varianza del budget assegnato.

Il Direttore
(Dott.ssa Silvia Generali)
Silvia Generali

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		5

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Tecnico e Manutenzioni)

Si richiama la seguente normativa nazionale di riferimento:

- **Legge n. 296 27/12/2006** recante ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)";
- **DL 6 luglio 2012, n. 95** recante ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- **Legge 7 agosto 2012, n. 135** recante ad oggetto "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- **DL 24 aprile 2014, n. 66** recante ad oggetto "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla **Legge 23 giugno 2014, n. 89**;
- **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** recante ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016)

Visto l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 e s.m.i., in base al quale "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A."

Visto il DL 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che obbliga, ai sensi dell'art. 1, comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata l'energia elettrica, il gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Visto inoltre che l'art 15, comma 13, lettera d), del DL 6 luglio 2012, n. 95 succitato dispone fra l'altro che "... gli enti del servizio sanitario nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi del l'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dal presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al SSN".

Visto l'art 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, nella prospettiva della trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Visto l'art 1, comma 548 della legge n° 208/2015, che "Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG, 2019		6

Vista anche la nota congiunta, prot. 20518/2016 del 19/02/2016, del Ministero dell'economia e del Ministro della Salute in attuazione dell'articolo 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 precedentemente citato, sulle modalità operative per l'acquisto di beni e servizi del settore sanità.

Rilevato che ad oggi non sono attive iniziative di gestione calore e neppure di multiservizio tecnologico integrato presso il soggetto aggregatore SUAM.

Rilevato che l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord con Determinazione n. 206 del 12/06/2012 ha aderito, per la durata di 7 anni, alla Convenzione denominata "Servizio Integrato Energia 2", relativamente al Lotto 8 (CIG 0318274801) per la Regione Marche stipulata dalla Consip S.p.A. con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) costituito da CNS Consorzio Nazionale Servizi Cooperativa (mandataria) con sede legale in Bologna e GESTA S.p.A. (Mandante) con sede legale in Cavriago, Reggio Emilia, per la fornitura del Servizio Energia (gestione calore) integrato con strumenti di Energy Management, per tutte le strutture dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

In considerazione della scadenza in data 31/08/2019 del contratto in essere per la suddetta adesione alla convenzione ed in ottemperanza al vigente sistema normativo si è provveduto a verificare mediante accesso al sistema di convenzione CONSIP, l'esistenza di una convenzione attiva di gestione calore individuando la convenzione denominata "Multiservizio tecnologico Integrato Energia per la Sanità (MIES - edizione2)" - lotto 6 CIG 5878252700, il cui aggiudicatario risulta il RTI Combustibili nuova prenestina S.p.A. - Fpm s.r.l. - Baglioni s.r.l. di Roma.

Analizzata la convenzione, la stessa risulta rispondente alle esigenze e alle necessità della Amministrazione anche in considerazione della possibilità di attivare altre servizi in scadenza oltre al succitato contratto di gestione calore quali:

- Fornitura energia elettrica (in scadenza al 31/07/2019)
- Servizio di manutenzione Impianti Antincendio (in scadenza 31/07/2019)
- Servizio di manutenzione impianti Elevatori (in scadenza 02/07/2019)
- Servizio di manutenzione UPS (scaduto 27/07/2019)

Pertanto con nota prot. **AORMN|0030256|OPES|P|170.20/2018/OPES/5|06/07/2018** è stato chiesto allo RTI Combustibili nuova prenestina S.p.A. - Fpm s.r.l. - Baglioni s.r.l. aggiudicatario della nuova Convenzione, apposito preventivo nella forma della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) per la realizzazione del Servizio di Audit Preliminare di Fornitura necessario alla predisposizione del preventivo di spesa per l'eventuale adesione alla Convenzione stessa.

I servizi di interesse ricompresi nel Multiservizio Tecnologico MIES sono i seguenti:

- **A.1 - Servizio Energia con Efficiamento** così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato II e s.m.i. suddiviso in:
 - A.1CI - Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale;
 - A.1ACV - Servizio Energia per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata, Vapore e impianto Idrico-Sanitario).
- **A.2 - Servizio Elettrico con Efficiamento, suddiviso a sua volta in:**
 - A.2EE - Servizio Energia Elettrica con Efficiamento;
 - A.2CE - Servizio Tecnologico con Efficiamento per gli Impianti di Climatizzazione Estiva;
 - A.2EL - Servizio Tecnologico con Efficiamento per gli Impianti Elettrici.
- **B- Altri Servizi Tecnologici suddivisi in:**
 - B.1 - Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio;
 - B.2 - Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale;

Inoltre l'eventuale adesione, permetterà all'amministrazione di usufruire a titolo non oneroso dei seguenti servizi di governo e di gestione efficiente dell'energia, come di seguito descritti:

- **C - Servizi di Energy Management**, riferiti agli interventi di riqualificazione energetica dei Servizi Energetici con Efficiamento A, suddivisi nelle seguenti attività:
 - C.1 - Certificazione Energetica;

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		7

- o C.2 - Diagnosi Energetica;
- o C.3 - Sistema di controllo e monitoraggio.
- **D - Servizi di Governo**, trasversali a tutti i servizi, in cui sono previste le seguenti attività:
 - o D.1 Sistema Informativo;
 - o D.2 Call Center;
 - o D.3 Programmazione e Controllo Operativo;
 - o D.4 Anagrafica Tecnica.

Con nota trasmessa via mail al Rup in data 06/11/2018 ed acquisita agli atti con prot. AORMN|0001871|AAGG|A|15/01/2019 come aggiornato con prot. AORMN|0024087 del 04/06/2019, il RTI Combustibili nuova prenestina S.p.A. - Fpm s.r.l. - Baglioni s.r.l., come esito dei sopralluoghi e degli incontri tecnici svolti, ha trasmesso il Piano Tecnico ed Economico - PTE, sulla base di adesione alla convenzione per 7 anni.

Il PTE è stato formulato in relazione all'espletamento dei servizi gestionali secondo la Convenzione MIES2 e il Capitolato Tecnico allegato alla stessa con l'individuazione degli immobili oggetto dei servizi, delle volumetrie, del patrimonio impiantistico e dei servizi attivati e dei principali consumi energetici (elettrici e termici).

Nell'offerta contenuta nel PTE suddetto, depositato agli atti della presente struttura e allegato in copia quale parte integrante del presente atto, sono indicati gli importi annui per i singoli servizi sulla base dei canoni e dei prezzi unitari previsti dalla convenzione ed è determinato il canone annuo standard per la remunerazione di detti servizi il cui ammontare è di lordi € **5.890.844,57** (per un totale nei 7 anni di € 41.235.911,96) così suddiviso:

SERVIZIO	IMPORTO ANNUO compreso IVA
A.1 - Servizio Energia con Efficientamento	2.044.603,41
A.1CI - Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale;	1.914.953,20
A.1ACV Servizio Energia per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale	129.650,21
A.2 - Servizio Elettrico con Efficientamento	3.686.808,81
A.2EE - Servizio Energia Elettrica con Efficientamento	2.906.850,64
A.2CE - Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti di Climatizzazione Estiva	373.129,67
A.2EL - Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti Elettrici	406.828,50
B- Altri Servizi Tecnologici	159.432,35
B.1 Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio	87.958,39
B.2 Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale	71.473,96

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		8

SERVIZIO	IMPORTO ANNUO compreso IVA
Totale	5.890.844,57

Dall'esame della Convenzione nonché dell'ulteriore documentazione (guida alla convenzione, schede tecniche, listini prezzi, ordinativo di fornitura) si rileva che il **Servizio Energia con Efficientamento (A1)** comprende: il **Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale** e il **Servizio Energia per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale** (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata, Vapore e impianto Idrico-Sanitario) ed in particolare comprende e remunera:

- Fornitura di Energia Termica (fornitura dei combustibili e/o dei vettori energetici, in tipologia, specificità, qualità e quantità, destinati all'alimentazione degli impianti per la produzione ed erogazione dell'energia termica destinata alla Climatizzazione Invernale e alla produzione di Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore (paragrafo 7.1.4 del capitolato tecnico);
- Gestione e Conduzione degli Impianti di Climatizzazione Invernale e Termici Integrati e assunzione del ruolo di Terzo Responsabile (gestione e conduzione di tutte le centrali, sottocentrali, le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio di spina e di regolazione, nonché gli elementi terminali e controllo delle conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi) (paragrafo 7.1.5);
- Manutenzione Ordinaria degli impianti (mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza; assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste; garantire la totale salvaguardia degli Impianti presi in consegna, ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dal Contratto e dal Capitolato.) (paragrafo 7.1.6);
- Reperibilità e Pronto Intervento (Per tutta la durata dell'appalto l'Assuntore dovrà garantire, compreso nel canone la Reperibilità ed il Pronto Intervento, necessario per il rispetto dei parametri di erogazione del Servizio e per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli impianti oggetto del servizio. La Reperibilità ed il Pronto Intervento dovranno essere attivi 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno compresi i festivi e gli oneri associati (compresi tutti gli oneri per manodopera, viaggio, trasporto, costo chilometrico, indennità di trasferta, etc.) sono compreso nel canone del Servizio. L'Assuntore sarà tenuto ad intervenire entro i tempi indicati al paragrafo 7.5.2, in relazione al livello di urgenza. (paragrafo 7.1.9);
- Presidio operativo ospedaliero (per i soli Edifici Ospedalieri dovrà essere garantita, compresa nel canone del servizio, una Struttura Operativa di personale dedicata alle attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria del Servizio Energia (paragrafo 7.1.10).

Nella quota annua pari a lordi € **2.044.603,41** dei servizi legati al servizio energia con efficientamento (Servizio **A1**) la convenzione prevede che il 7% dell'importo di tali servizi (A1) sia finalizzato alla realizzazione di **interventi di riqualificazione energetica**, da individuarsi fra quelli inseriti nel PTE in ordine di priorità, il cui valore economico è compreso nel canone stesso, potendo usufruire sin da subito dei relativi vantaggi legati all'adeguamento energetico. La quota è identificata con l'acronimo di **ICREE** ed è pari a lordi € **143.122,23** lordi annui per l'intera durata della convenzione di sette anni a € 1.001.855,61.

Tali interventi di riqualificazione Energetica sono atti a migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianto, sistema di produzione, distribuzione, emissione, regolazione e relative opere murarie, al fine di contenere i consumi di energia, migliorare il comfort degli ambienti interni e ridurre le emissioni di inquinanti e il relativo impatto sull'ambiente e ottenere il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati dal fornitore nella sua offerta.

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		9

Nella quota annua dei servizi legati al servizio energia con efficientamento (Servizi **A1**) la convenzione prevede inoltre che un ulteriore 7% dell'importo di tali servizi sia finalizzato alla realizzazione di interventi di **manutenzione straordinaria** il cui valore economico è ricompreso nel canone stesso, potendo usufruire sin da subito dei relativi vantaggi legati all'aggiornamento tecnologico ed impiantistico. La quota è identificata con l'acronimo di **ICMSA1** ed è pari ad **€ 143.122,23** lordi annui per l'intera durata della convenzione di sette anni a € 1.001.855,61.

Tali interventi di Manutenzione Straordinaria degli impianti compresi nel canone fino al raggiungimento della quota ICMSA.1 saranno contabilizzati sulla base dei listini riportati nel medesimo capitolato speciale d'appalto, e soggetti alla applicazione del ribasso offerto del 33,00 % dall'aggiudicatario in sede di gara CONSIP) (paragrafo 7.1.7).

Il Servizio Elettrico con Efficientamento A2 comprende: il Servizio Energia Elettrica con Efficientamento (A.2EE), il Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti di Climatizzazione Estiva (A.2CE) e il Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti Elettrici (A.2EL) ed in particolare comprende e remunera:

- Somministrazione dell'Energia Elettrica necessaria ad alimentare i punti di prelievo aziendali (rif. par. 7.2.4);
- Gestione e conduzione degli impianti e assunzione del ruolo di terzo Responsabile (rif. par. 7.2.5)
- Manutenzione ordinaria degli impianti (rif. par. 7.2.6)
- Reperibilità e Pronto Intervento (rif. par. 7.2.9)
- Presidio operativo ospedaliero.

Nella quota annua di lordi € 3.686.808,81 dei servizi legati al servizio elettrico con efficientamento (Servizio **A2**) la convenzione prevede che il 7% dell'importo della sola componente manutentiva (€ 3.686.808,81 - € 2.906.850,64 (fornitura energia elettrica) = € 779.958,17) di tali servizi sia finalizzato alla realizzazione di **interventi di riqualificazione energetica**, da individuarsi fra quelli inseriti nel PTE in ordine di priorità, il cui valore economico è ricompreso nel canone stesso, potendo usufruire sin da subito dei relativi vantaggi legati all'adeguamento energetico. La quota è identificata con l'acronimo di **ICREE** ed è pari a lordi **€ 54.597,08** annui (€ 26.119,08 derivanti da servizio A2CE + € 28.478,00 derivanti da servizio A2EL) e per l'intera durata della convenzione di sette anni a € 382.179,56.

Nella quota annua dei servizi legati al servizio elettrico con efficientamento (Servizio **A2**) la convenzione prevede inoltre che un ulteriore 15% dell'importo della sola componente manutentiva di tali servizi (pari € 779.958,17) sia finalizzato alla realizzazione di interventi di **manutenzione straordinaria** il cui valore economico è ricompreso nel canone stesso, potendo usufruire sin da subito dei relativi vantaggi legati all'aggiornamento tecnologico ed impiantistico. La quota è identificata con l'acronimo di **ICMSA2** ed è pari a lordi **€ 116.993,73** annui (€ 57.963,45 derivanti da servizio A2CE + € 61.024,28 derivanti da servizio A2EL) e per l'intera durata della convenzione di sette anni a € 818.956,11.

Tali interventi di Manutenzione Straordinaria degli impianti compresi nel canone fino al raggiungimento della quota ICMSA2 saranno contabilizzati sulla base dei listini riportati nel medesimo capitolato speciale d'appalto, e soggetti alla applicazione del ribasso del 33,00% offerto dall'aggiudicatario in sede di gara CONSIP.

Gli altri Servizi Tecnologici (B) comprendono: il Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio e il Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale in particolare:

- Gestione e Conduzione degli impianti Antincendio (svolgimento di tutte le attività volte ad assicurare l'efficienza ed il funzionamento continuo e sicuro degli impianti antincendio, adempimento di tutte le prescrizioni di legge in materia di prevenzione incendi ivi comprese le necessarie certificazioni e la tenuta e aggiornamento dei registri previsti, controllo metodico dell'efficienza delle bocche di attacco delle manichette, del relativo valvolame, dello stato di conservazione dei naspi e degli idranti, mantenimento in perfetta efficienza del funzionamento degli impianti di allarme e di rivelazione incendi. (paragrafo 7.3.3.1);
- Manutenzione Ordinaria degli impianti Antincendio (paragrafo 7.3.4);
- Reperibilità e Pronto Intervento 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno compresi i festivi e gli oneri associati (compresi tutti gli oneri per manodopera, viaggio, trasporto, costo chilometrico, indennità di trasferta, etc.) (rif. par. 7.3.5);

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		10

- gestione e conduzione degli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale (ascensori montalettighe e montacarichi) compresa assistenza e sorveglianza degli impianti in modo da garantire il regolare funzionamento degli impianti e qualsiasi attività necessaria per il corretto funzionamento degli impianti. L'Assuntore deve garantire, in caso di malfunzionamento degli impianti adibiti al trasporto di persone gli interventi atti a consentire l'uscita di persone rimaste bloccate all'interno dell'impianto entro 20 minuti dalla richiesta di intervento.
- Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori.
- Reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno compresi i festivi e gli oneri associati (compresi tutti gli oneri per manodopera, viaggio, trasporto, costo chilometrico, indennità di trasferta, etc.)

Complessivamente con l'adesione per 7 anni, il RTI realizzerà inclusi nel canone e secondo le modalità previste dalla convenzione MIES2 interventi di efficientamento energetico, ammodernamento tecnologico e manutenzione straordinaria per complessivi annui **€ 457.835,27** (197.719,31 + 260.115,96) e per l'intera durata di 7 anni pari ad **€ 3.204.846,89**.

All'amministrazione è inoltre riservata la possibilità di stanziare durante la vigenza della convenzione importi ulteriori per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria extra-canone a consumo (IEX) a coprire l'esaurimento delle quote ICMSA1 e ICMSA2 o per l'esecuzione di interventi extra-canone per i servizi B, fino a un valore massimo pari al 10% (dieci per cento) del Canone del Multiservizio (€ 5.890.844,57/annui) ossia per complessivi lordi annui € 589.084,46.

In merito alla stima economica e pertanto agli oneri di spesa contrattuale derivanti dalla eventuale adozione del presente provvedimento si rileva che l'importo presunto stimato complessivamente per 7 anni pari ad € 41.235.911,96 IVA inclusa è stato determinato sulla base dell'analisi dei dati storici, tenendo conto dell'andamento dei consumi di gas naturale ed energia elettrica.

Trattasi pertanto di una stima solo indicativa dell'entità della fornitura, atteso che la misura effettiva dei consumi ed il relativo costo del periodo di efficacia del contratto di fornitura non possono in nessun modo essere determinati a priori, essendo dipendenti da molteplici fattori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fabbisogno delle strutture (dipendenti dalla dotazione variabile del patrimonio immobiliare) andamento del clima e della temperatura, variabilità del costo delle fonti energetiche legato all'andamento del mercato petrolifero internazionale e ai rapporti di cambio tra valute che subiranno nel tempo delle fluttuazioni, ecc... E' dunque opportuno rilevare che la spesa annuale effettiva potrà essere determinata solo a consuntivo sulla base dei consumi effettivamente registrati nonché sulla base dell'andamento dei prezzi unitari, che saranno aggiornati come previsto dall'art. 8 del capitolato tecnico allegato alla Convenzione.

Nella seguente tabella vengono riportati i dati in merito all'analisi della convenienza economica:

Rif.1 :Tabella Analisi di convenienza Economica:

Numero	393	Pag.
Data	12 LUG. 2019	11

Capitoli di spesa	Costi annui cessanti sostenuti AORMN IVA compresa anno 2018 a)	Costi AORMN IVA compresa Aggregati secondo categorie MIES 2	Costi annui emergenti derivanti da adesione al contratto CONSIP MIES 2 settennale (compreso IVA) b)	Stima costi annui 2019 in caso di non adesione al contratto CONSIP MIES 2 c)	Vantaggi economici annui stimati per recupero disponibilità personale d)	Vantaggi economici annui per opere di efficienza energetica incluse in contratto MIES CONSIP settennale - compreso IVA (ICREE) e)	Vantaggi economici annui per opere di manutenzione straordinaria incluse in contratto MIES CONSIP settennale - compreso IVA (ICMSA) f)
Gestione calore (compreso energia impianti alimentati ad acqua sc.)	€ 2.058.263,10	€ 2.058.263,10	€ 1.934.953,26 (A1) (B)	€ 2.219.131,66		€ 134.046,72	€ 134.046,72
Manutenzione ordinaria Idrica sanitaria	€ 173.960,77	€ 273.881,46	€ 129.650,21 (A1) (ACV)	€ 173.960,77		€ 9.075,51	€ 9.075,51
Gestione calore (compreso energia) impianti ad alimentazione elettrica		- €	€ 373.128,67 (A2) (CE)			€ 26.119,08	€ 55.969,45
Manutenzione impianto demineralizzazione acqua	€ 6.438,70			€ 6.438,70			
Manutenzione impianto analisi neutra antilegionella acqua	€ 7.154,10			€ 7.154,10			
Fornitura energia elettrica	€ 2.953.515,49	2.953.515,49 €	€ 2.906.850,64 (A2) (C)	€ 2.953.515,49			
Manutenzione ordinaria impianti elettrici	€ 173.960,77	€ 270.231,55 €	€ 406.559,67 (A2) (E)	€ 173.960,77		€ 28.476,00	€ 61.024,28
Climatizzazione (compresi split) (costo non sostenuto nel 2018)				€ 15.147,34			
Verifiche (uso medico)	€ 10.888,50			€ 10.888,50			
Verifiche impianti di messa a terra (costo non sostenuto nel 2018)				€ 5.904,80			
Manutenzione impianto antincendio	€ 34.661,52	34.661,52 €	€ 87.958,39 (B)	€ 34.661,52			
Manutenzione impianto elevatori	€ 31.192,01	31.192,01 €	€ 71.473,96 (B2)	€ 31.192,01			
Manutenzione UPS	€ 27.331,05			€ 27.331,05			
Materiale elettrico per manutenzione ordinaria	€ 78.550,83			€ 78.550,83			
Materiale idraulico per manutenzione ordinaria	€ 56.327,89			€ 56.327,89			
Manutenzione cablos elettriche (costo non sostenuto nel 2018)				€ 42.456,00			
Mancopera per interventi elettrici (Costo Aziendale del Manutenzioni officina)	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 30.000,00		
Mancopera per interventi strutturali (Costo Aziendale del Manutenzioni officina)	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 30.000,00		
Sommario	€ 5.672.444,73	€ 5.672.444,73	€ 5.890.844,57	€ 5.896.816,43	€ 60.000,00	€ 197.719,31	€ 260.115,96

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019	12	

Dall'analisi dei dati sopra esposti risulta quanto segue:

1) per poter valutare la convenienza economica dell'adesione al MIES è necessario valutare i servizi ricompresi nel contratto MIES che nel 2018 non sono stati affidati esternamente e pertanto non hanno prodotto costi in particolare:

- il costo emergente relativo alla quota di gestione calore e di condizionamento del Pad 1 (attivato anno 2017) e degli immobili dell'ex Caserma stimato in € 160.868,56, ad oggi non compreso nel contratto in essere di gestione calore;

- la manutenzione delle cabine elettriche che sulla base dello storico del 2017 è stato stimato in € 42.456,00 (€ 10.614,00 costo sostenuto nel 2017 per la manutenzione della cabina di Pesaro moltiplicato per il numero delle cabine presenti nei presidi)

- le verifiche di messa a terra degli impianti elettrici che sulla base del costo storico 2017 è stato stimato pari ad € 5.904,80;

- la manutenzione dei condizionatori che sulla base del costo storico 2016 risulta essere pari ad € 15.142,34.

Pertanto sommando tali stime alla spesa sostenuta nel 2018 otteniamo una spesa stimata per il 2019 (colonna b) di € 5.896.816,43 che rappresenta la stima della spesa da sostenere nel 2019 in caso di non ricorso a MIES2 ma di affidamento dei singoli servizi con appalti separati. Dal confronto di tale somma con il canone MIES si evidenzia una economia di spesa su base annua pari a circa lo 0,11%, dato dal rapporto della diff. [(imp col. c) - imp. col. b)] e $\text{imp col c) = } (\text{€ } 5.896.816,43 - \text{€ } 5.901.98,90) / \text{€ } 5.896.816,43 * 100 = \text{circa } 0,11 \%$;

2) vantaggi economici derivanti da recupero della disponibilità di personale pari a circa il 1,06 % dato dal rapporto $\text{imp col d) e imp. col. a) = } (\text{€ } 60.000,00 / \text{€ } 5.672.444,73) * 100 = \text{circa } 1,06\%$;

3) vantaggi economici derivanti da opere di efficientamento energetico € **197.719,31** e opere di manutenzione straordinaria € **260.115,96** comprese nel canone CONSIP pari a circa il 8,07% del costo annuo, dato dal rapporto $[(\text{imp col e) + importo colonna f) e imp. col. a) = } (\text{€ } 457.835,27 / 5.672.444,73 \text{ €}) * 100 = \text{circa } 8,07\%$;

In particolare esaminata l'offerta per l'attivazione della Convenzione della durata di 7 (sette) anni si rileva che:

- assicura standard e livelli prestazionali delle forniture e dei servizi di manutenzione offerti superiori a quelli corrispondenti ai relativi contratti di manutenzione in scadenza, in quanto prevede verifiche manutentive puntuali ed approfondite effettuate con maggior frequenza sugli impianti in particolare elettrici e meccanici a garanzia di un miglior funzionamento e durata degli stessi nonché sicurezza per utenti e lavoratori;
- determina una economia di spesa su base annua rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2018 (vedi precedente tabella Analisi di convenienza economica) in quanto a fronte di una spesa annua maggiore in gestione corrente pari a € 218.399,84 (€ 5.890.844,57 - € 5.672.444,73) si registra un vantaggio economico in conto capitale pari ad € 457.835,27 e pertanto un risparmio in assoluto rispetto al 2018 di € 239.435,43 pari a circa il 4,22%;
- determina dei vantaggi economici, pari a circa il 1,06% della stima di spesa complessiva sostenuta nel 2018, derivanti da recupero della disponibilità operativa del personale interno (vedi tabella Rif. 1 "Analisi di convenienza economica");
- risulta remunerato nel canone fino a copertura delle quote ICMSA l'adeguamento normativo dovesse necessitare nell'arco dei sette anni di convenzione;
- rende disponibile risorse per spese di investimento finalizzate alla riqualificazione energetica da impiegare per migliorare l'efficacia degli interventi programmati dall'Amministrazione in termini di miglioramento ambientale e sicurezza degli impianti;
- determina una riduzione del costo di energia primaria con evidenti benefici ambientali anche in termini della riduzione delle emissioni in atmosfera, in quanto, nel caso della stipula di un contratto di durata 7 (sette) anni ed in conformità al disposto del capitolato speciale d'appalto, è prescritto anche l'impegno del fornitore a conseguire progetti di risparmio energetico per un valore non inferiore a 200 (duecento/00).

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		13

- Sono state inoltre concordate con l'ATI Aggiudicataria delle condizioni migliorative di contratto (riportate integralmente nel documento allegato "condizioni particolari di contratto" con il n. 1 al presente atto): In particolare è stata prevista l'estensione compresa nel capone della reperibilità del personale tecnico-operativo per la realizzazione dei soli interventi di emergenza (messa in sicurezza) sugli involucri edilizi delle strutture sanitarie non oggetto di convenzione, il tempo di intervento per le attività in "emergenza" di reperibilità viene fissato a 30 minuti anziché 45 minuti previsti dal capitolato tecnico, la manodopera non specializzata per manutenzioni straordinarie (ICMSA) viene stabilita a carico dell'ATI Aggiudicataria per le attività previste dal capitolato tecnico e concordate con la stazione appaltante...ecc.
- Il ricorso alla convenzione CONSIP oltre ad essere formalmente vincolante per questa amministrazione contraente permette, attraverso il sistema nazionale di approvvigionamento CONSIP, di realizzare "economie di scala" sui volumi di acquisto, ottimizzare la domanda, standardizzare i consumi, semplificare i processi di acquisto, migliorare i tempi di approvvigionamento e i livelli dei servizi, conseguendo effetti positivi di risparmio di spesa per l'apparato della pubblica amministrazione anche in termini di efficacia ed efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (ulteriori diverse procedure di gara, eventuali contenziosi, proroghe ecc.) garantendo la continuità della fornitura e scongiurando l'interruzione del servizio.

Considerato pertanto che l'adesione alla convenzione CONSIP trae i suoi presupposti di legittimità dalla normativa e dalla regolamentazione in argomento citata in premessa al presente documento istruttorio che regola il sistema convenzionale CONSIP S.p.A. per forniture di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni e che sulla base dei vantaggi sopra citati si ritiene di valutare positivamente dal punto di vista tecnico - economico l'adesione alla Convenzione denominata "Multiservizio tecnologico Integrato Energia per la Sanità, edizione 2";

Visto altresì il parere legale del Prof. Avv. Vito Iorio con Studio in Roma, in merito al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall'attuale gestore del servizio Gestione Calore fornito nelle vie brevi con mail del 02/07/2019 ed acquisito agli atti con prot. AORMN|0029385|AAGG|A|09/07/2019 che chiarisce che il suddetto ricorso straordinario non costituisce motivo ostativo ai fini dell'adesione dell'Azienda Ospedaliera al Consip MIES2, soprattutto in considerazione dell'urgenza di garantire continuità ai servizi di Gestione Calore, Fornitura di Energia Elettrica, Manutenzioni elettriche ed impiantistiche, per salvaguardare le attività sanitarie e della connessa necessità di evitare una proroga non giustificata dei contratti in scadenza.

Tutto ciò premesso, vista l'urgenza di procedere in considerazione dei servizi in scadenza in particolare Fornitura di energia elettrica ed antincendio per i quali è necessario garantire la continuità ed inoltre l'imminente scadenza del Servizio Energia erogato dalla CPL previsto per il 31/08/2019, si propone di dare mandato al Responsabile del Procedimento di aderire alla Convenzione Consip "Multiservizio tecnologico Integrato Energia per la Sanità, edizione 2", Lotto 6 CIG 5878252700, aggiudicata al RTI Combustibili nuova prenestina S.p.A. - Fpm s.r.l. - Baglioni s.r.l. di Roma, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e dell'art. 58 della Legge n. 388 del 23/12/2000, secondo quanto contenuto nel Piano Tecnico ed Economico - PTE trasmesso dal fornitore per la durata di 7 anni.

Al fine di procedere all'attivazione dei servizi descritti, è necessario che l'Azienda formalizzi, attraverso il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), secondo le modalità previste da Consip SpA, l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) che impegna il fornitore all'esecuzione del servizio secondo quanto contenuto nel Piano Tecnico ed Economico.

L'adesione avverrà per i seguenti servizi che costituiscono l'ordinativo di fornitura con prese in consegna frazionate in funzione delle scadenze contrattuali in essere secondo il seguente piano:

- A.1 - Servizio Energia con Efficientamento con decorrenza dal 01/09/2019
- A.2 - Servizio Elettrico con Efficientamento con decorrenza dal 01/08/2019
- B.1 - Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio con decorrenza dal 01/08/2019;
- B.2 - Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale con decorrenza 01/07/2019

Numero	393	Pag.
Data	12 LUG. 2019	14

La data di presa in consegna dei primi impianti determina la data di inizio e fine contratto.

La modalità di fatturazione prevista dal capitolato tecnico (capitolo 8.6) prevede una fatturazione con "periodicità trimestrale" dei canoni con pagamento a 60 giorni dalla emissione della fattura.

In accordo fra le parti come da mail in data 31/05/2019 e 03/06/2019 ed in deroga a quanto previsto dalla convenzione, per quanto attiene i pagamenti delle quote ICMSA (interventi di manutenzione straordinaria) e ICREE (interventi di riqualificazione energetica) si è stabilito quanto segue:

- in relazione alla quota inerente la manutenzione straordinaria, ad interventi effettuati ed accertati tramite contabilità redatta dal DEC, l'affidatario provvederà ad emettere fatture separate con cadenza trimestrale con l'indicazione dell'intervento di manutenzione straordinaria effettuato e il relativo pagamento avverrà a 60 gg data emissione fattura.

- In riferimento invece alla quota inerente le opere di efficientamento energetico si provvederà ad emettere fatture separate con l'indicazione specifica dell'intervento di efficientamento effettuato e per il quale è stato emesso certificato di regolare esecuzione da parte del DEC, con cadenza pari all'ultimazione dei lavori in ogni singolo edificio/impianto e con pagamento parametrato alla durata della convenzione pari ad anni 7.

Pertanto, come precisato in precedenza, l'entità della spesa preventivata con il presente atto va intesa come previsione indicativa, stimata sulla base dei consumi storici e sarà ripartita nel modo seguente nei rispettivi bilanci di competenza e con relativa copertura economica:

Copertura	Importo contrattuale settennale IVA inclusa	Importo annuale IVA inclusa	Importo imputato anno 2019 come da impegno budget	Importo imputato nei rispettivi anni di competenza 2020- 2021- 2022-2023-2024- 2025	Importo imputato anno 2026
Gestione corrente	38.031.065,10	5.433.009,30	2.062.331,83	5.433.009,30	3.370.677,47
Conto capitale	3.204.846,89	457.835,27	157.975,06	457.835,27	299.860,21
Totale	41.235.911,99	5.890.844,57	2.220.306,89	5.890.844,57	3.670.537,68

Per l'anno 2019 si prevedono pertanto i seguenti costi suddivisi per conto economico di competenza:

Capitoli di spesa	Date Attivazione MIES	Costi 2019 MIES	Di cui opere di efficientamento energetico incluse in contratto compreso IVA (ICREE)	Di cui opere di manutenzione straordinaria incluse in contratto compreso IVA (ICMSA)	Gestione corrente	Conto capitale
Gestione Corrente (riscaldamento, impianti, impianti ad accesso 100)	01/09/2019	574.489,67 €	40.214,28 €	40.214,28 €	€ 494.061,11 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore)	€ 80.428,56
Manutenzione straordinaria Idrica	01/09/2019	43.216,34 €	3.025,17 €	3.025,17 €	€ 37.166,40 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)	€ 6.090,34
Gestione calore impianti ad alimentazione elettrica	01/08/2019	155.470,70 €	10.882,95 €	23.320,60 €	€ 121.267,14 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore)	

Numero	393	Pag.
Data	12 LUG. 2019	15

						€ 34.203,55
Fornitura energia elettrica	01/08/2019	1.211.187,77 €				€ 1.211.187,77 05.09.02.01.01 (energia elettrica)
Manutenzione ordinaria impianti elettrici	01/08/2019	169.511,88 €	11.865,83 €	25.426,78 €		€ 33.219,26 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)
Manutenzione impianto antincendio	01/08/2019	36.649,33 €				€ 36.649,33 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)
Manutenzione impianto elevatori	01/07/2019	29.780,82 €				€ 29.780,82 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)
Totale		2.220.306,89 €	65.988,23 €	51.886,83 €	2.062.331,83	157.975,06

Per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 si prevedono pertanto i seguenti costi suddivisi per conto economico di competenza:

Per l'anno 2026 si prevedono pertanto i seguenti costi suddivisi per conto economico di competenza:

Capitoli di spesa	Costi 2020-2021-2022-2023-2024-2025 (compreso IVA)	Di cui opere di efficientamento energetico incluse in contratto compreso IVA (ICRE)	Di cui opere di manutenzione straordinaria incluse in contratto compreso IVA (ICMSA)	Gestione corrente	Conto capitale
Gestione calore (compreso energia) impianti alimentati ad acqua calda	€ 1.914.963,20 (A3.01)	€ 134.046,72	€ 134.046,72	€ 1.646.859,76 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore)	€ 268.093,44
Manutenzione ordinaria impianti sanitari	€ 129.650,21 (A1-ACV)	€ 9.075,51	€ 9.075,51	€ 111.499,19 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)	€ 18.151,02
Gestione calore (compreso energia) impianti ad alimentazione elettrica	€ 373.129,67 (A2.01)	€ 26.119,08	€ 55.969,45	€ 291.041,14 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore)	€ 82.088,53
Fornitura energia elettrica	€ 2.906.850,64 (A2.02)			€ 2.906.850,64 05.09.02.01.01 (energia elettrica)	
Manutenzione ordinaria impianti elettrici	€ 609.428,50 (A2.03)	€ 28.478,08	€ 61.024,28	€ 317.326,22 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)	€ 89.502,28
Manutenzione impianto antincendio	€ 87.958,39 (B1)			€ 87.958,39 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)	
Manutenzione impianto elevatori	€ 71.473,96 (B2)			€ 71.473,96 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)	
Sommario	€ 5.890.844,57	€ 197.719,31	€ 260.115,96	€ 5.433.009,30	€ 457.835,27

Numero	393	Pag.
Data	12 LUG. 2019	16

Capitoli di spesa	Costi 2026 (compreso IVA)	Di cui opere di efficientamento energetico incluse in contratto compreso IVA (ICREE)	Di cui opere di manutenzione straordinaria incluse in contratto compreso IVA (ICMSA)	Gestione corrente	Conto capitale
Gestione calore (compreso energia) impianti alimentati ad acqua RSC	€ 1.348.461,53 (A1.C1)	€ 93.832,44	€ 93.832,44	€ 159.798,85 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore)	€ 187.064,88
Manutenzione ordinaria Idrica sanitaria	€ 88.431,47 (A1.ACV)	€ 6.050,34	€ 6.050,34	€ 132,79 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)	€ 12.100,68
Gestione calore (compreso energia) impianti ad alimentazione elettrica	€ 217.658,98 (A2CE)	€ 15.236,13	32.648,85	€ 189.774,00 05.09.01.01.07 (riscaldamento e gestione calore)	€ 47.884,98
Fornitura energia elettrica	€ 1.695.662,87 (A2EE)			€ 1.695.662,87 05.09.02.01.01 (energia elettrica)	
Manutenzione ordinaria impianti elettrici	€ 237.310,63 (A2EL)	€ 16.612,16	€ 35.797,49	€ 185.106,96 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)	€ 52.209,67
Manutenzione impianto antincendio	€ 51.309,06 (B1)			€ 51.309,06 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)	
Manutenzione impianto elevatori	€ 41.693,14 (B2)			€ 41.693,14 05.10.01.01.07 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari)	
Somma	€ 3.670.537,68	€ 131.751,08	€ 168.129,13	€ 3.370.677,47	€ 299.860,21

Quanto sopra premesso, si propone:

- di aderire, vista l'urgenza e nelle more delle determinazioni regionali superiori, per tutte le strutture dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN) - ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000 - alla Convenzione denominata "Multiservizio tecnologico Integrato Energia per la Sanità, edizione 2" - Lotto 6 CIG 5878252700, da intendersi integralmente richiamata nel presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, come integrata dalle condizioni particolari di contratto concordate con il Fornitore (allegato n.1), stipulata dalla Consip S.p.A. con il RTI Combustibili nuova prenestina S.p.A. - Fpm s.r.l. - Baglioni s.r.l. di Roma, per la durata di 7 anni, alle condizioni del Piano Tecnico ed Economico - PTE acquisito e depositato agli atti con prot. AORMN|0001871|AAGG|A|15/01/2019 come aggiornato con prot. AORMN|0024087|del 04/06/2019, per l'importo complessivo di € 33.799.927,84 oltre all'IVA 22% (così per 41.235.911,99 €). Il canone annuo standard pari a 4.828.561,12 € oltre all'IVA 22% (pari ad 5.890.844,57 €) è articolato secondo quanto riportato nelle tabelle inserite nel documento istruttorio della presente determina suddivise per anni di competenza ed in base ai capitoli di spesa e conto economico;
- di avvalersi sin d'ora della possibilità di utilizzare qualora necessario la quota IEX di cui al paragrafo 4.4 (Extra canone dei servizi) del capitolato pari alla somma di € 589.084,46/anno compreso IVA 22% da destinare alle attività di manutenzione extra-canone a consumo che superano le franchigie ICMSA1 e ICMSA2. Tali somme ad oggi non dotate di idonea copertura finanziaria, non rappresentano impegno per l'Amministrazione nei confronti del fornitore e la relativa copertura finanziaria potrà avvenire

Numero	393	Pag.	
Data	12 LUG. 2019		17

anche attraverso finanziamenti regionali diretti alla realizzazione di opere di efficientamento energetico;

3. di dare atto che la durata massima del contratto concluso in seguito all'adesione alla Convenzione Consip di cui al punto 1) è stabilita in n. 7 (sette) anni a partire dalla data di attivazione della Fornitura, ovvero dal verbale di presa in consegna dei primi impianti oggetto dell'appalto di proprietà della Azienda Ospedaliera che avverrà presumibilmente il 15 luglio 2019;
4. di prendere atto della proposta, formulata dal Fornitore nel Piano tecnico ed Economico (PTE), degli Interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso gli Impianti Aziendali a scelta dell'amministrazione a raggiungimento della quota ICCREE tra quelli individuati nel PTE in ordine di priorità;
5. di nominare Responsabile del Procedimento (RUP) l'Ing. Paolo Sorcinelli, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Opere Servizio Tecnico dell'AORMN e come Direttore di esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 300 del DPR n 207/2010 le seguenti figure:
 - Servizi attinenti il Servizio Energia (A1 e A2-a.2c "Sestione calore impianti ad alimentazione elettrica" e A2-a.2c "Climatizzazione - compresi spv") - Ing. Riccardo Salvato
 - Servizio elettrico (A2) - PI Andrea Lugli
 - Servizi Tecnologici (B1 e B2) - Geom. Stefania Pentucci
6. di dare mandato al Direttore della U.O.C. sopra menzionata di sottoscrivere tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, compresa l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), attraverso il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), secondo le modalità previste da Consip SpA, che impegna il fornitore all'esecuzione del servizio secondo quanto contenuto nel Piano Tecnico ed Economico (PTE);
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale della AORMN a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile Istruttoria

(Dott.ssa Sara Suppini)

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Paolo Sorcinelli)

- ALLEGATI -

N.1 Allegato presente nella copia cartacea e disponibile agli atti composto complessivamente di n.51 pag.

ALLEGATO N.1

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 393
 DEL 12 LUG. 2019 COMPOSTO DI N° 51 PAGG.



CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER GLI EDIFICI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SANITARIE, EDIZIONE N.2, AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – LOTTO 6 CIG 5878252700

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2017 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

- **Combustibili Nuova Prenestina S.p.A.**, sede legale in Via di Torricola, 180 - 00178 Roma (RM), capitale sociale Euro 5.000.000,00 = (cinquemila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 01103180582, Codice Fiscale 01103180582 e P. IVA 00961961000, domiciliata ai fini del presente atto in Via di Torricola, 180 - 00178 Roma (RM), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Alessandro Lanzani, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Baglioni S.r.l.** con sede legale in Via degli Olmetti n. 5/B - 00060 Formello (RM), capitale sociale Euro 900.000,00 = (novecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma (RM) al n. 07444580588, Codice Fiscale 07444580588 e P. IVA 01778541001, domiciliata ai fini del presente atto presso l'impresa capogruppo - mandataria Combustibili Nuova Prenestina S.p.A, la mandante **FPM S.r.l.** con sede legale in Piazzale Belle Arti n. 2 - 00196 Roma (RM), capitale sociale Euro 110.330,00 = (centodiecimilatrecentotrenta/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma (RM) al n. 11838971007, Codice Fiscale 11838971007 e P. IVA 11838971007, domiciliata ai fini del presente atto presso l'impresa capogruppo - mandataria Combustibili Nuova Prenestina S.p.A., giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Fiumicino Avv. Gianluca Russo repertorio n. 22.451;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

Classificazione del documento: Consta Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 – ID 1379

Convenzione Lotto 6



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (ne seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi Principali di Fornitura e relativi Atti Aggiuntivi, di seguito per brevità "Ordinativi di Fornitura", deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti pratici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 – ID 1379.

Convenzione Lotto 6

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 16 Lotti (n. 12 lotti ordinari e n. 4 lotti accessori), ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 06/08/2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-149 del 06/08/2014;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 6 della procedura di cui sopra, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. In merito la cauzione definitiva rilasciata in data 05/07/2017 ed integrata in data 04/09/2017 dalla CBL INSURANCE EUROPE DAC ed avente n. 336144/DE per un importo di Euro 240.000,00 = (duecentoquarantamila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata in data 05/07/2017 ed integrata in data 04/09/2017 dalla CBL INSURANCE EUROPE DAC ed avente n. 336150/DE per un importo pari ad Euro 10.800,00 = (diecimilaottocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata in data 06/07/2017 ed integrata in data 06/09/2017 ed in data 28/09/2017 dalla CBL INSURANCE EUROPE DAC ed avente n. RC00009 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore) e l'Allegato "H" (Chiarimenti ed errata corrige).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Amministrazione Contraente o Amministrazione**: in deroga alle Condizioni Generali, la Pubblica Amministrazione Sanitaria che utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura. Sono, pertanto, da intendersi come Amministrazioni Contraenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti amministrazioni: le Aziende Ospedaliere ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 502/1992, gli Ospedali a gestione diretta, le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale ("AOU-SSN"), le Aziende Ospedaliere integrate con l'Università ("AO-U"), gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), gli Enti di ricerca definiti ai sensi dell'art. 40, L. 833/1978, le Strutture ospedaliere militari, le ASL, le AUSL, le ASP e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
 - f) **Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura**: documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura,

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 – ID 1379

Convenzione Lotto 6



variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Tecnico Economico dei Servizi e/o nel Verbale di Presa in Consegna;

- g) Data di Avvio del Servizio:** data di presa in consegna del primo impianto;
- h) Data di presa in consegna dell'impianto:** data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data, il Fornitore prende in carico l'impianto dell'Unità di Gestione, per l'esecuzione del servizio e in particolare assume, per gli Impianti Termici, la qualifica di Terzo Responsabile;
- i) Importo Massimo:** l'importo corrispondente a Euro 108.000.000,00 (centottomilioni/00) IVA esclusa;
- j) Fornitore o Assuntore:** il concorrente risultato aggiudicatario del lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- k) Lotto:** comprende l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai seguenti comuni: Regioni Emilia Romagna 2 (Province di: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) e Marche 1 (Provincia di Pesaro-Urbino);
- l) Ordinativo Principale di Fornitura:** Il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi richiesti;
- m) Piano Tecnico Economico dei Servizi:** documento redatto dall'Assuntore a seguito del Servizio di Audit preliminare di Fornitura, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei Servizi. Il PTE, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati, compresi gli interventi proposti per la riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria. Una volta approvato dall'Amministrazione Contraente, tale documento sarà parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura;
- n) Richiesta Preliminare di Fornitura:** il documento con cui le singole Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, formalizzano il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione. Il modello di Richiesta Preliminare di Fornitura è contenuto nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico;
- o) Servizi Energetici con Efficiamento "A":** i servizi di cui al paragrafo 7.1 e 7.2 del Capitolato Tecnico;
- p) Verbale di Presa in Consegna:** verbale redatto dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione, secondo il modello di cui all'Appendice 4 del Capitolato Tecnico, a seguito del quale il Fornitore prende in carico gli Impianti;
- q) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

I Contratti di Fornitura sono regolati, a loro volta, dalla presente Convenzione e da quanto stabilito dalle Parti Contraenti negli Ordinatori di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, negli Ordini di Intervento, nel Verbale di Presa in Consegna e nel Piano Tecnico Economico dei Servizi.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:

A - Servizi Energetici con Efficiamento, suddivisi in:

A.1 - Servizio Energia con Efficiamento, così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera a) del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato II e s.m.i., suddiviso a sua volta in:

- **A.1C1** - Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale;
- **A.1ACV** - Servizio Energia per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata, Vapore e impianto Idrico-Sanitario).

A.2 - Servizio Elettrico con Efficiamento, suddiviso a sua volta in:

- **A.2EE** - Servizio Energia Elettrica con Efficiamento;

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



- **A.2_{CE}** Servizio Tecnologico con Efficiamento per gli Impianti di Climatizzazione Estiva;
- **A.2_{EL}** Servizio Tecnologico con Efficiamento per gli Impianti Elettrici.

B - Altri Servizi Tecnologici ed Edile suddivisi in:

- **B.1** - Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio;
- **B.2** - Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale;
- **B.3** - Servizio di minuto Mantenimento Edile.

C - Servizi di Energy Management, riferiti agli interventi di riqualificazione energetica dei Servizi Energetici con Efficiamento **A**, suddivisi nelle seguenti attività:

- **C.1** - Certificazione Energetica;
- **C.2** - Diagnosi Energetica;
- **C.3** - Sistema di controllo e monitoraggio.

D - Servizi di Governo, trasversali a tutti i servizi, in cui sono previste le seguenti attività:

- **D.1** Sistema Informativo;
- **D.2** Call Center;
- **D.3** Programmazione e Controllo Operativo;
- **D.4** Anagrafica Tecnica.


tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo Massimo pari a Euro **108.000.000,00 (centoottomilioni/00) IVA esclusa**.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (ora inanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna
 - (i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F;
 - (ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Adesivo, nel Piano Tecnico Economico dei Servizi, nel Verbale di Consegna e/o negli Ordini di Intervento.
 - I particolare, l'Amministrazione per utilizzare la Convenzione ed attivare i Servizi dovrà seguire l'iter procedurale di seguito descritto:
 - I. effettuare l'apposita Registrazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Sito delle Convenzioni: <http://www.acquistinretepa.it/>);

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6

- 
- II. emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**);
 - III. valutare il Piano Tecnico Economico dei Servizi (**PTE**) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dall'Assuntore a seguito delle attività di Audit;
 - IV. emettere facoltativamente l'Ordinativo Principale di Fornitura (**OPF**) relativo ai Servizi richiesti;
 - V. formalizzare il Verbale di presa in Consegna degli impianti relativi ai Servizi ordinati.

Dal canto suo, l'Assuntore, una volta ricevuta la **RPF** deve:

- I. verificare la correttezza ed il rispetto dei requisiti e di tutte le condizioni per l'adesione (quindi, anche che quelle di attivazione ed adesione ai Lotti Accessori, fatta eccezione per quella di carattere economico di cui alla successiva lettera IV.);
- II. comunicare la validità formale della **RPF** ed il rispetto dei requisiti (e comunque prestare il supporto necessario per la corretta formalizzazione) e concordare la data per il primo sopralluogo preliminare;
- III. effettuare il/i sopralluoghi preliminari;
- IV. verificare e comunicare alla P.A. la possibilità/impossibilità di accettare l'**OPF** in riferimento alle residua disponibilità del massimale di gara eventualmente esteso;
- V. effettuare l'Audit Preliminare di Fornitura;
- VI. elaborare e trasmettere all'Amministrazione il **PTE** e la documentazione ad esso allegata, ivi compresa l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- VII. recepire nel Piano Tecnico Economico dei Servizi e nella documentazione ad esso allegata le eventuali evidenze dell'Amministrazione;
- VIII. dopo aver ricevuto l'**OPF**, formalizzare il Verbale di presa in Consegna degli Impianti relativi ai Servizi ordinati ed eseguire i Servizi.

Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore con la propria organizzazione.

5. Più in dettaglio e ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione, attivazione e di utilizzazione della Convenzione si precisa quanto segue:
 - (a) al fine di pervenire alla conclusione dei singoli contratti attuativi, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello di cui all'Appendice 2 del predetto Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare in forma scritta all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura e concorderà con l'Amministrazione un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire da effettuarsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della Richiesta, salvo il caso in cui il Fornitore non comunichi tempestivamente e, comunque, entro i suddetti 5 (cinque) giorni, la non validità della Richiesta Preliminare; resta in ogni caso inteso che, trascorsi i 5 (cinque)

Classificazione del documento: Contip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID:1375.

Convenzione Lotto B



giorni di cui sopra, e sempre che la Richiesta Preliminare di Fornitura rispetti i requisiti di validità indicati dal Capitolato Tecnico, il Fornitore si intenderà obbligato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico;

(b) entro il termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della validità formale della Richiesta Preliminare di Fornitura, predisporre e presentare all'Amministrazione il Piano Tecnico Economico dei Servizi, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.2.2. L'Amministrazione, ricevuto il Piano Tecnico Economico dei Servizi entro 30 (trenta) giorni, potrà: (i) accettarne il contenuto, aderendo alla Convenzione attraverso l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero (ii) far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni tramite il Supervisore. In tale secondo caso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle predette osservazioni, il Fornitore dovrà rielaborare e consegnare il Piano Tecnico Economico dei Servizi modificato sulla base delle deduzioni alle menzionate osservazioni;

(d) a seguito del ricevimento del PTE modificato l'Amministrazione potrà, entro il termine di 15 (quindici) giorni:

- approvarlo, senza richiedere modifiche, scegliendo fra le due opzioni di durata (cinque o sette anni);
- ovvero far pervenire, a mezzo del Supervisore, le proprie giustificate osservazioni all'Assuntore il quale dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni. Eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione all'Amministrazione determinano l'applicazione della penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico. A seguito del ricevimento del Piano Tecnico Economico dei Servizi (PTE) modificato, l'Amministrazione Contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna da parte dell'Assuntore potrà dare risposta allo stesso emettendo l'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero fare ulteriori osservazioni. Le osservazioni al PTE potranno essere relative a tutte le sezioni dello stesso.

6. Ove l'Amministrazione Contraente, entro i termini sopra indicati, rispettivamente, di 30 (trenta) giorni e di 15 (quindici) giorni, non dia alcuna risposta, il PTE non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con l'emissione della relativa Richiesta Preliminare di Fornitura; pertanto per riacquisire una nuova priorità sarà necessario emettere una nuova RPF. Il PTE sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi.

Sarà compito del Supervisore verificare che, all'interno di tutte le sezioni del PTE, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente; pertanto dovrà essere effettuata la verifica sia di tipo tecnico che economico.

Il PTE approvato deve essere allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura e agli eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura; in quest'ultimo caso il PTE è allegato ad integrazione o sostituzione di quello allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura, costituendo parte integrante degli stessi.

Nell'Ordinativo Principale di Fornitura, l'Amministrazione, per ogni servizio ordinato, deve indicare la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte del Fornitore; tale

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379

Convenzione Lotto 6



data:

- i) qualora sia attivato il Servizio Energia con Efficiamento "A.1", la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte dell'Assuntore dovrà avvenire entro e non oltre l'avvio della stagione termica successiva. A tal proposito si considera come data di avvio della stagione termica il limite temporale previsto per l'esercizio degli Impianti Termici indicati all'art. 4, comma 2 del D.P.R 74/2013, attribuendo alla zona climatica F la data del 1 ottobre. In particolare, la durata del Contratto di Fornitura di 5 anni o di 7 anni, nel caso in cui la data prevista per la presa in consegna degli Impianti sia successiva alla data di prima accensione degli Impianti Termici effettuata dall'Amministrazione per proprio conto, la scadenza dei 5 anni o dei 7 anni sarà automaticamente prorogata fino al termine della Stagione di Riscaldamento dell'ultimo anno di durata del Contratto stesso;
- ii) qualora sia attivato il Servizio Elettrico con Efficiamento "A.2", la data prevista per la presa in consegna degli Impianti attivati e per la eventuale fornitura di energia da parte dell'Assuntore dovrà avvenire congiuntamente ed entro 45 giorni successivi alla data di stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF);
- iii) nel caso di attivazione dei servizi "A.1" e "A.2" (senza il vettore energia elettrica, di cui all'Ordinativo Minimo, la durata del Contratto di Fornitura decorre dalla data di avvio del Servizio Energia "A.1", e che determina, pertanto, anche la data di inizio del Servizio "A.2" e la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura;
- iv) nel caso di attivazione di entrambi dei servizi "A.1" e "A.2" con il vettore energia elettrica, di cui all'Ordinativo Minimo, la durata del Contratto di Fornitura decorre facoltativamente dalla data di avvio di uno dei suddetti servizi, e che determina, pertanto, anche la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura;
- v) Nel caso di attivazione di più servizi oltre a quelli di cui all'Ordinativo Minimo, ad esempio Servizi Energetici con Efficiamento "A" e Servizio Tecnologico degli Impianti Antincendio "B.1", il primo servizio da attivare è quello utile al soddisfacimento delle condizioni di cui all'Ordinativo Minimo e che determina, pertanto, la data di inizio del Servizio "B.1" e la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura.

L'attivazione posticipata dei servizi non riguardanti quelli di cui all'Ordinativo Minimo è consentita entro il secondo anno dalla data di emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e la data di avvio dovrà essere indicata all'interno del Piano Tecnico Economico dei Servizi.

Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi, per cause proprie dell'Assuntore, daranno luogo alla penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato tecnico.

7. Entro 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Amministrazione Contraente e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito "Call Center" telefonico, con funzione minima di gestione delle chiamate e tracking delle richieste, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 7.5.2 del Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 del medesimo Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà inoltre garantire l'attivazione del Sistema Informativo, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 7.5.1 del Capitolato Tecnico, contestualmente all'inizio di erogazione dei servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura pena l'applicazione delle

Classificazione del documento: Corsip Pubbli

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



- penali di cui al paragrafo 9 del medesimo Capitolato Tecnico.
8. Il Fornitore dovrà consegnare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna degli Impianti il Programma di Manutenzione ed entro 30 (trenta) giorni successivi all'inizio dell'erogazione del primo servizio di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura dovrà consegnare il primo Programma Operativo degli Interventi (cfr. paragrafo 7.5.3.2 del Capitolato Tecnico).
 9. Nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel periodo di validità della Convenzione e comunque fino alla concorrenza dell'importo Massimo Complessivo stabilito, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero dei servizi richiesti, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.3.3.
 10. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Importo Massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
 11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua attivazione: 23/10/2017, entro la quale possono essere emessi Ordinativi Principali di Fornitura ed Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 5 anni o 7 anni a decorrere dalla data di presa in consegna del primo Impianto relativo al Servizio "minimo" attivato come indicato nel Capitolato tecnico.
3. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 16 comma 5 delle Condizioni Generali, si conviene che l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi,

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energie per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non affatto esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).

4. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 3, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica del Lotto in questione, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto degli Ordinatori di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.
5. Resta espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinatorio Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, anche a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Intervento, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa. L'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinatori di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicare in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi delle Amministrazioni Contraenti.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto di ciascun Ordinatorio di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura e/o nell'Atto aggiuntivo e/o negli Ordini di Intervento.
2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinatorio di fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinatorio di fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, alle modalità e nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico e dall'offerta del Fornitore, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public.

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 5



3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente, secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico al paragrafo 10.1.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: *codice, importo, indirizzo dell'immobile, data di stipula, ecc.*
 - data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - data di Presa in Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato al Capitolato tecnico sub "6".
 4. Con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A. su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrati, per tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Convenzione, eventualmente integrate con quanto al riguardo espresso nell'Offerta Tecnica.
3. Il Fornitore si impegna a redigere e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, un report relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate, in riferimento al relativo contratto attuativo, di cui al paragrafo 9.4 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D.
2. Le attività verranno remunerate in parte con corrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra canone, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
3. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Avvio del servizio.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico, nei paragrafi 8, 8.6 e 8.7, e secondo la

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).

5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti intestati al Fornitore presso:

ISTITUTO DI CREDITO	FILIALE	IBAN
Banca Popolare di Spoleto	Ag. 451 - Via del Vascello n.29 - 00152 Roma	IT0550570403215000000126300

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

6. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenuti in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
7. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo di cui al comma 1 verrà aggiornato nei modi e alle condizioni stabilite nel paragrafo 8.8 del Capitolato tecnico.
8. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006 diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379

Convenzione Lotto 6



10. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
11. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1% (zerovirgolauno per cento).
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 5.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (RID) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1% (zerovirgolauno per cento).
15. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
16. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 11 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 117 comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 – al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,05% (zerovirgolazerocinque per cento), fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

ARTICOLO 11

Classificazione del documento: Consig Pubblic

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 – ID 1379.

Convenzione Lotto 6



COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Per la disciplina delle penali, anche legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche spettive, così come disciplinate nel paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore fatturato alla data di ispezione degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore fatturato alla data di ispezione degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore fatturato alla data di ispezione degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore (sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 18 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 05/07/2017 ed integrata in data 04/09/2017 dalla CBL INSURANCE EUROPE DAC ed avente n. 336144/DE per un importo di Euro 240.000,00 = (duecentoquarantamila/00) in favore della Consip S.p.A., il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare, a seguito della approvazione definitiva da parte della singola Amministrazione del Piano Tecnico Economico dei Servizi e, comunque, prima e quindi, ai fini - dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura. Sulla base di quanto prescritto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della cauzione definitiva è aumentato dei seguenti punti percentuali 34,96% anch'essi applicati al valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura. Una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità sopra indicate applicate al valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.
3. La garanzia di cui al precedente comma 2 è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consumate.

4. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza trimestrale, a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra, la Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza trimestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
5. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata in data 05/07/2017 ed integrata in data 04/09/2017 dalla CBL INSURANCE EUROPE DAC ed avente n. 336150/DE per un importo pari ad Euro 10.800,00 = (diecimilaottocento/00).
6. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 4 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare alcuna sanzione per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A.R., rispettivamente i singoli Contratti e/o la Convenzione:
 - a. in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
 - b. nel caso di eventuali variazioni in aumento delle quantità delle misure che comportino variazioni del corrispettivo, cioè della componente "M" dell'importo del canone del relativo servizio indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o dei relativi Atti Aggiuntivi, in misura superiore all'1% così come previsto nel Capitolato Tecnico;
 - c. negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotta 6



delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38 comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'Importo Massimo, anche eventualmente incrementato, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: opere termoidrauliche, elettriche, meccaniche, idricosanitarie, da frigorista, di Coibentazione, edili in genere, di trattamento acqua, impianti antincendio, impianti di trasporto verticale ed orizzontale, impianti telefonici, citofonici, tvcc, rete dati, impianti fotovoltaici, sistemi di allarme, di antintrusione, di sicurezza, di scavo e demolizione, di smaltimenti rifiuti e amianto, di trasporto e nolo autoveicoli, di spurgo acque di scarico e meteoriche; rilievo, censimento, catalogazione e traspunzione grafica; sistemi di controllo a distanza, specialistiche in genere.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



**COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012**

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379

Convenzione Lotto 6



termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.

5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 38 0 03069 03240 100000005558 Intesa Sanpaolo.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.l.
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione).

Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinalivi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, il 20/10/2017

CONSIP S.p.A.
 ING. CRISTIANO CANNARSA
 C.F.: CNNCST63B167H501V
 Certificatore: Poste Italiane EU Qualified certified CA
 Validità: dal 05/07/2017 al 04/07/2020
 Firma digitale: n. 3820154

IL FORNITORE
 ING. ALESSANDRO ZANZI
 C.F.: ZNZLSN66HD7H501O
 Certificatore: ArubaPec S.p.A. NG CA 3
 Validità: dal 24/04/2017 al 23/04/2020
 Firma digitale: n. 16770642

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379

Convenzione Lotto 6



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione e verifica di conformità del servizio); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Previsioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, li 20/10/2017

IL FORNITORE

ING. ALESSANDRO ZANZI

C.F.: ZNZSNG69H07H5010

Certificatore: ArubaPec S.p.A. NG CA 3

Validità: dal 24/04/2017 al 23/04/2020

Firma digitale: n. 16770642

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Convenzione Lotto 6



ALLEGATO E

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE

CONDIZIONI GENERALI

www.AlboPretorionline.it 1210719

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.

Allegato E - Allegato alla Convenzione: Condizioni generali

Pag. 1 di 25



ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni:** le pubbliche amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 98, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i Pubblica/che che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, corrispondente ai modelli di Ordinativo Preliminare di Fornitura e Ordinativo Principale di Fornitura allegato alla Convenzione, con i quali le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, utilizzano la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **Contratto/ attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente



- un'area riservata alla Convenzione;
- p) **Sito:** il sito internet;
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità di cui all'art. 322 e ss. del d.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Deontologico della Consip S.p.A.
 - h) dalla normativa di settore relativa ai servizi oggetto della Convenzione.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.



Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.

Gli Ordinativi sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.

3. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 10 al Disciplinare di gara, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche come definite nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a) ed ulteriormente specificate nel Capitolato Tecnico.
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinate dell'Amministrazione Pubblica deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso



l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/degli delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione del contratto attuativo (Ordinativo di Fornitura).
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all'art. 322, D.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306, D.P.R. n. 207/2010. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
15. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.



ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,



atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;

- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) malleverare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009 n. 6, dal Capo VIII del D.P.C.M. 22 luglio 2011 n. 4 e dalle Direttive PCM-ANS n. 3/2006 e n. 6/2006.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli immobili delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli immobili delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o dagli utenti e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o degli utenti e/o di terzi autorizzati, senza creare ostacoli, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o dagli utenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli immobili delle Amministrazioni



Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli immobili delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle



attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordini di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'adempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata



dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.

8. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo



contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara "privato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.U., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti. In ogni caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota" nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Le Amministrazioni Contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta delle 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.



9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento dei corrispettivi, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cedente tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto



previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà revocata di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip



- S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dal inizio dell'inadempimento.
 4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e alla Convenzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti di cui all'art. 145, d.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 6. La Consip S.p.A. per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 15, comma 2, lett. g) delle presenti Condizioni generali.



ARTICOLO 13

CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., ed il cui importo è indicato nella Convenzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future al sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'art. 322, d.P.R. n. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.



7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 14 RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 15 RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni



Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., anche ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 delle Condizioni Generali;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali;
 - f) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Prescrizioni relative al Subappalto), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001) e 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
3. La Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni Contraenti in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Consip S.p.A.
 4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Dove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.



6. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 16

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in misura a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stata depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni



Contraenti.

7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3. in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 17

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferite, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati 7A e 7B del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 18

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti



soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto. La singola Amministrazione Contraente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, e, se il ricorso è stato fatto inutilmente, il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Amministrazioni Contraenti, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, le Amministrazioni dovranno inviare le risultanze dell'istruttoria corredate dalla relativa documentazione a Consip S.p.A., la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui



all'art. 118, comma 8.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nella Convenzione.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18. La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 20

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente



sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente trattata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 21

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it.



La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 23

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Consip consultabile sul sito internet della Consip S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi



del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, in esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C) n. 10 del 27 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché



lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

9. La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

www.Albopretorionline.it/1210719



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Presidio Ospedaliero San Salvatore
Pesaro

**Servizio Tecnico e
Manutenzioni**

Direttore
Ing. Paolo Sorcinelli

Segreteria:
Tel: 0721.366329
Fax: 0721.366335

Mail:
uotecnico@ospedalimarchenord.it

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE

Le condizioni generali di cui all'Allegato E della CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER GLI EDIFICI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SANITARIE, EDIZIONE N.2, AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000, parte integrante del Contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, è integrato e/o modificato dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto dell'offerta). Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni riportate nelle Condizioni Generali di Contratto ed al relativo allegato (All. E della "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER GLI EDIFICI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SANITARIE, EDIZIONE N.2").

1) MISURAZIONE GRADI GIORNO (vedi art. 7.4.3.2. del Capitolato Tecnico)

Durante il periodo di accensione degli impianti destinati alla climatizzazione invernale (comprensivo di eventuali anticipazioni e/o proroghe) verranno contabilizzati i gradi giorno delle località dove hanno sede i sistemi edificio/impianto a mezzo del sistema di rilevazione più vicino o più simile per condizione climatica.

Tale valutazione, così come i dati di temperatura rilevati e registrati, verranno richiesti all'ARPA (o agenzia equivalente) competente per territorio. La misurazione dei gradi giorno, così come descritta, servirà alla valutazione della variazione del consumo Energetico per stagionalità (ΔJST) (rif. par. 8.1.1.1).

NON E' RICHIESTA INSTALLAZIONE DI CONTA GRADI GIORNO NELLE STRUTTURE

2) ESTENSIONE REPERIBILITA' PER INTERVENTI DI NATURA EDILE (SOLA MESSA IN SICUREZZA)

Quale vantaggio ulteriore per l'amministrazione contraente si concorda con l'ATI aggiudicataria l'estensione compresa nel canone della reperibilità del personale tecnico-operativo per la realizzazione dei soli interventi di emergenza (messa in sicurezza), anche sugli involucri edilizi delle strutture sanitarie (interventi edili).

3) TEMPI DI INTERVENTO IN REPERIBILITA'

La reperibilità sarà garantita (24) 365 giorni l'anno come previsto dalla tabella di cui al paragrafo 3 del capitolato tecnico e successivi paragrafi 7.1.9, 7.2.9 e 7.3.5.

Il tempo di intervento per le attività in "emergenza" passerà dai 45 minuti previsti dal capitolato tecnico a **30 minuti**.

4) LISTINO DEI

Per la verifica delle contabilità per le opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sarà cura dell'ATI fornire copia informatica dei listini "DEI" vigenti all'atto dell'adesione alla convenzione.

5) SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti con le attività di manutenzione ordinaria è ricompreso nel canone remunerato alla ATI dalla azienda ospedaliera.

6) MANODOPERA PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

La manodopera per manutenzioni straordinarie è a carico dell'ATI Aggiudicataria per le attività previste dal capitolato tecnico e concordate con la stazione appaltante ad esclusione di interventi che comportano l'utilizzo di manodopera specializzata

7) MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO QUOTE ICSMA E ICREE

La modalità di fatturazione prevista dal capitolato tecnico (capitolo 8.6) prevede una fatturazione con "periodicità trimestrale" dei canoni con pagamento a 60 giorni dalla emissione della fattura.



**OPERE STRUTTURALI
E CANTIERI**

Direttore Ing. Paolo Sorcinelli
tel 0721.366329
fax 0721.366335
mail uotecnico@ospedalesansalvatore.it

Nello specifico in relazione alla quota inerente la manutenzione straordinaria (ICSMA) si provvederà ad emettere una fattura separata trimestrale con l'indicazione dell'intervento di manutenzione straordinaria e al pagamento previa attestazione inerente la regolare esecuzione da parte del DEC come da indicazioni sopra riportate.

In riferimento invece alla quota inerente le opere di efficientamento (ICREE) si provvederà ad emettere una fattura separata previa attestazione inerente la regolare esecuzione da parte del DEC con l'indicazione specifica dell'intervento di efficientamento con cadenza pari all'ultimazione dei lavori in ogni singolo edificio / impianto e con pagamento parametrato alla durata della convenzione pari ad anni 7.

8) CONDIZIONI GENERALI

Qualora in vigenza di contratto il Contraente dovesse portare a compimento la realizzazione di un nuovo ospedale unico la stessa Amministrazione contraente si avvarrà della clausola contrattuale prevista dall'art. 16 dell'Allegato allo schema di convenzione 4 b condizioni generali.

f.to

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Sorcinelli

f.to per accettazione

RTI Combustibili nuova prenestina S.p.A. - Fpm
s.r.l. - Baglioni s.r.l. di Roma
Il Legale Rappresentante

www.Albopretoriolinea.it 12107119



REGIONE MARCHE

Numero 393/AORMNDGEN

Data 12/07/2019

DETERMINA N. 393/AORMNDGEN DEL 12/07/2019

"Convenzione Consip servizio "Multiservizio tecnologico Integrato Energia per la Sanità (MIES-ed.2)"-lotto 6 CIG 5878252700, fornitore RTI Combustibili nuova prenestina S.p.A -Fpm s.r.l.-Baglioni s.r.l. di Roma: Adesione CONVENZIONE CONSI

PUBBLICAZIONE:

dal 12/07/2019 al 26/07/2019

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 12/07/2019
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)


Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

12/07/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____